

Le linee generali

I PRINCIPI GUIDA

Giro di vite sugli illeciti ambientali

Pene più severe se ci sono dolo e danni. Scatta la confisca per i proventi

PAGINE A CURA DI
Paola Ficco

■ Inasprire la repressione degli illeciti contro l'ambiente mediante l'introduzione nel Codice penale di cinque fattispecie delittuose per uscire dalla logica ristretta dell'articolo 674 del Codice penale (getto pericoloso di cose) o dell'articolo 434 del Codice penale che faceva indossare al disastro ambientale i panni risciacati di quello innominato. Questo, in sintesi, l'obiettivo delle nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, introdotte dalla legge 68 del 22 maggio 2015 e in vigore dal 29 maggio. La nuova legge si modella sulla direttiva 2008/98/Ce sulla tutela penale dell'ambiente ed è stata preceduta da un dibattito per nulla sottile. La nuova legge segna il passaggio dalla logica contravvenzionale (reati di pericolo astratto dove il giudice non deve indagare né l'elemento psicologico né il ricorrere del danno) a quella delittuosa (reati di pericolo o di danno al bene giuridico ambiente dove il dolo e il danno vanno provati dall'accusa). Solo il tempo e l'applicazione dimostreranno se le nuove ipotesi di reato saranno davvero efficaci per la tutela dell'ambiente e le persone.

I reati sono concepiti come pluri offensivi poiché riguardano sia l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente sia quello dei singoli che dal reato sono danneggiati o posti in pericolo.

La nuova legge incide direttamente sul Codice penale e infittisce le previsioni del suo Libro II con l'aggiunta del titolo VI bis: "Dei delitti contro l'ambiente", articoli da 452-bis a 452-terdecies. Qui ora trovano spazio le seguenti fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Inquinamento e disastro ambientale sono puniti meno gravemente se commes-

si con colpa anziché con dolo.

Inoltre, è prevista l'aggravante per l'associazione per delinquere e per l'associazione di tipo mafioso, se finalizzate alla commissione dei nuovi delitti e all'acquisizione o controllo di attività economiche operanti in campo ambientale.

Fa il suo ingresso la confisca obbligatoria, prevista anche per equivalente, del profitto del reato ma non trova applicazione se l'imputato ha "efficacemente" provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Sotto l'egida del ravvedimento operoso si collocano messa in sicurezza, bonifica e, se possibile, ripristino dello stato dei luoghi.

Il procuratore della Repubblica dà notizia al procuratore nazionale antimafia quando procede a indagini per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività nonché quando i nuovi delitti ambientali siano commessi con l'aggravante del reato associativo (anche mafioso).

Il testo, inoltre, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione dei nuovi reati. Inoltre, sono fatti rientrare nell'orbita dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Dlgs 231/2001, i delitti di inquinamento, di disastro ambientale (anche se commessi per colpa), di traffico di materiale radioattivo e di impedimento al controllo, nonché l'aggravante associativa di cui agli articoli 416 e 416-bis Codice penale.

La nuova legge non si muove solo sul fronte del Codice penale ma anche su quello del "Codice ambientale"; infatti, aggiunge la confisca obbligatoria del profitto del reato, prevista anche per equivalente, all'apparato sanzionatorio già previsto per il reato di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, previsto dall'articolo 260, Dlgs 152/2006 (ma non ne allunga la prescrizione).

Inoltre, aggiunge la parte VI-bis al Codice ambientale per le ipotesi contravvenzionali ivi previste purché siano punite almeno con l'ammenda e non abbiano «cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette».

I cardini della nuova disciplina



INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE

La legge 68/2015 aggiunge il titolo VI bis al Codice penale dedicato ai "Delitti contro l'ambiente". I più rilevanti sono: "inquinamento ambientale" (articolo 452 bis), punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Se derivano morte o lesioni le pene aumentano (articolo 452 ter); "disastro ambientale" (articolo 452 quater), punito con la reclusione da cinque a 15 anni. Le ipotesi colpose sono colpite con


pene diminuite da un terzo a due terzi. Se deriva pericolo di inquinamento o disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo (articolo 452-quinquies). La pena aumenta fino a un terzo se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette



CONDOTTE CHE PORTANO AL DISASTRO AMBIENTALE

Il nuovo articolo 452 quater Cp stabilisce che «costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti

lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». Il reato si configura se tali condotte vengono commesse "abusivamente". Tale caratteristica è da individuarsi sulla base della giurisprudenza che nel tempo si è formata sul reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 Dlgs 152/2006. Lo stesso vale per il delitto di inquinamento ambientale



GLI ALTRI DELITTI AMBIENTALI

La legge 68/2015 individua con il titolo VI bis al Codice penale anche i seguenti delitti ambientali: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452 sexies), punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro; impedimento del controllo (articolo 452 septies), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'articolo 453 octies prevede aggravanti specifiche per i reati

associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis Cp. L'omessa bonifica (articolo 452 terdecies) è colpita con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20.000 a 80.000 euro. L'incapacità a contrarre con la P.a. è estesa ai condannati per inquinamento e disastro ambientale dolosi, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo, nonché ai condannati per traffico illecito di rifiuti



IL PRINCIPIO DI INDETERMINATEZZA

Nella nuova legge 68/2015 spesso non è facilmente rinvenibile il principio di determinatezza della fattispecie penale nonostante questo sia garantito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Il principio impone la descrizione di fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso i criteri messi a disposizione dalla scienza e dall'esperienza attuali. È una garanzia contro la discrezionalità del giudice

quando "legge" il caso concreto all'interno del paradigma legale previsto dalla norma. Il principio è posto anche a garanzia dell'effettività del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa. L'ampio spazio lasciato alla discrezionalità del giudice darà spazio a problemi interpretativi e diverse applicazioni delle norme penali, come sempre accade quando la condotta descritta dalla norma incriminatrice è indeterminata



RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto opera come attenuante in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di apertura di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda a messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei colpevoli. L'esecuzione della bonifica si sostanzia

in un beneficio sul piano sanzionatorio, ma non estingue il reato, poiché il ravvedimento operoso non è contemplato quale causa di non punibilità dei delitti ambientali (a differenza delle contravvenzioni, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4, articolo 257 Dlgs 152/2006). Il meccanismo del ravvedimento nei delitti ambientali sembra dunque possa difficilmente garantire l'emersione dei reati o stimolare le bonifiche